



Roberto Grassia
NOTAIO

Repertorio n. 1759

Raccolta n. 1509

ATTO COSTITUTIVO

della società

IL CEDRO DEL LIBANO COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio,

(23 gennaio 2019)

in Modena, nel mio studio in Viale Virginia Reiter n.63 davanti a me dottor Roberto Grassia Notaio in Modena iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Modena, sono presenti i signori:

LANDI SARA, nata a Bologna (BO) il 2 agosto 1986, residente a Baricella (BO), in via Punta n. 1/1, codice fiscale LND SRA 86M42 A944G;

BERNARDI MARIACARLA, nata a Gaggio Montano (BO) il 4 maggio 1960, residente a San Lazzaro di Savena (BO), in via Caselle n. 104, codice fiscale BRN MCR 60E44 D847V;

MONTI FERRUCCIO, nato a Casalgrande (RE) il 8 novembre 1954, residente a Modena (MO), in Strada Collegarola n. 134, codice fiscale MNT FRC 54S08 B8930;

BRASA ROBERTA, nata a Vergato (BO) il 3 agosto 1960, residente a Granarolo dell'Emilia (BO), in via Trappanino n. 19, codice fiscale BRS RRT 60M43 L762A;

TORCHI ILARIA, nata a Bologna (BO) il 25 giugno 1974, residente a Bologna (BO), in via Cavedone n. 8, codice fiscale TRC LRI 74H65 A944Y.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di redigere il presente atto.

I comparenti, tutti cittadini italiani, costituiscono una società cooperativa con:

DENOMINAZIONE

IL CEDRO DEL LIBANO COOPERATIVA SOCIALE

SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Bologna (BO). La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

All'Organo Amministrativo compete altresì la facoltà di deliberare in merito al trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Bologna (BO).

Ai soli fini di cui dell'articolo 111-TER (disposizioni di attuazione del Codice Civile), i soci dichiarano che l'indirizzo della Cooperativa è il seguente: Via dei Lapidari n. 8.

DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, senza alcuna finalità di lucro, basa la pro-

Registrato a

MODENA

il 28 gennaio 2019

n. 1242 Serie 1T

€ 200,00

Iscritto nel

Registro Imprese di

BOLOGNA

il 31 gennaio 2019

prot.7232

ROBERTO GRASSIA
NOTAIO

Viale Virginia Reiter n.63 41121 Modena
Tel. 059.9785646 392.0758733 - E-mail: rgrassia@notariato.it

pria attività sui principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata, e si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività agricole e connesse, principalmente nel settore della produzione e lavoro e dei servizi, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

I lavoratori persone svantaggiate dovranno essere in misura non inferiore al trenta per cento (30%) dei lavoratori e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91 ed eventuali norme modificative ed integrative.

A tal fine promuove il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Al fine di perseguire il proprio scopo istituzionale la Cooperativa potrà esercitare qualsiasi attività imprenditoriale nei settori industriale, artigianale, artistico, commerciale, agricolo, o dei servizi in generale e del lavoro, sia assumendo commesse di lavoro da terzi, sia svolgendole in proprio. Più in particolare potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Trasloco e svuotamento locali in genere
- b) trasporto persone e/o cose con mezzi propri e/o di terzi;
- c) logistica e gestione completa di magazzini per conto terzi in base a contratti di appalto e/o subappalto;
- d) carico e scarico merci e/o magazzinaggio e/o facchinaggio;
- e) Tanatoestetica, preparazione, composizione e vestizione del corpo del caro estinto, allestimento locali per la veglia funebre ed ogni attività accessoria per la dignità del defunto e per l'assistenza ai famigliari.
- f) produzione e commercializzazione di articoli in cuoio, quali accessori di abbigliamento, oggettistica e articoli da regalo;
- g) assemblaggio per conto terzi di parti e componenti meccaniche, plastiche ed elettroniche;
- h) cartellonistica stradale e vendita di spazi pubblicitari;
- i) toelettatura animali, dog e cat sitter, vendita prodotti e accessori per il benessere degli animali;
- j) pulizie civili ed industriali in genere e di disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e spurgo, sia pubbliche che private;
- k) servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urba-

ni, industriali e sanitari;

l) manutenzione di parchi e giardini e giardinaggio in genere;

m) manutenzione edile specializzata e non;

n) servizio di lavanderia industriale e civile;

o) distribuzione di volantini, depliant, materiale pubblicitario;

p) servizi di digitalizzazione e conservazione documenti, di conversione di documenti audio e video in file di testi, riversamento in formato digitale e su supporti tecnologicamente avanzati di documenti sonori, video, musiche e canzoni conservati in origine su supporti analogici. Noleggio di apparecchi per la conversione ed il riversamento.

q) montaggio di arredamenti;

r) montaggio di impianti industriali e civili;

s) apertura e gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini e depositi necessari per le attività sociali;

t) gestione di attività ludiche e ricreative dilettantistiche e noleggio delle relative strutture;

u) attività di laboratori interni, che coinvolgano persone socialmente svantaggiate, per la produzione e composizione di oggettistica bricolage da destinare alla vendita;

v) lavori di carpenteria e falegnameria;

w) gestione di officine meccaniche per veicoli;

x) installazione, gestione, manutenzione di sistemi energetici;

y) restauro di mobili antichi;

z) agenzia di affari per intermediazione di oggetti usati/nuovi;

aa) organizzazione di corsi professionali per le imprese;

bb) tinteggiatura ed imbiancatura civile ed industriale;

cc) editoria, stampa, copisteria, realizzazione di servizi giornalistici, tipografici e pubblicitari, applicazioni informatiche, cinematografiche, fotografiche, audiovisive, televisive, multimediali;

dd) affittanza di box per deposito di beni, merci, documenti;

ee) movimentazione terra,

ff) installazione, gestione e manutenzione ascensori;

gg) installazione, gestione, manutenzione di impianti elettrici civili e industriali;

hh) gestione di attività ricreative, gelaterie, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere;

ii) gestione, sorveglianza e custodia di isole ecologiche, attività di recupero di materiali non più utilizzati da privati e aziende, loro restauro, scomposizione e commercializzazione;

jj) servizi cimiteriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporto e traslazioni di salme e resti mortali, chiusura e riapertura loculi, pulizie e tenuta del verde all'intero dei cimiteri.

kk) acquistare, affittare, ristrutturare, prendere in comodato, gestire in proprio e per conto di Enti e Privati, strutture immobiliari, sia per migliorare le condizioni abitative o lavorative dei soci, sia per metterle a disposizione di soci o terzi, nei modi regolati da leggi e dal regolamento interno, gratuitamente o ad un prezzo calmierato;

ll) gestire e noleggiare videogiochi destinati a luoghi pubblici, aperti al pubblico, a locali anche privati (circoli) finalizzati alle attività ricreative, culturali e sociali;

mm) organizzare attività ed incontri nei settori: commerciale, artistico, ricreativo e sociale, sia per scopi benefici che commerciali;

nn) effettuare la vendita diretta o indiretta o in conto vendita, in spacci o strutture itineranti, di prodotti realizzati in proprio o di terzi, sia nuovi che usati;

oo) attività didattiche proprie o in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, sia in Italia che all'estero. Perseguire lo sviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni e la cultura della solidarietà tra i popoli, avviando programmi, azioni ed interventi di cooperazione e solidarietà internazionale;

pp) promuovere borse di studio;

qq) inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione ecc.);

rr) attività di laboratori didattici e corsi di formazione che coinvolgano anche fasce deboli e persone socialmente svantaggiate;

ss) attività di formazione, in borsa lavoro o tirocinio, di soggetti a bassa contrattualità, finalizzate all'inserimento lavorativo;

tt) per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale;

uu) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

vv) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussione; dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

ww) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti

e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate all'art. 2529 del Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

CAPITALE SOCIALE

Ciascuno dei soci sottoscrive una quota di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), per un capitale iniziale di Euro 125,00 (centoventicinque virgola zero zero).

SPESE

Le spese del presente atto e consequenziali cedono a carico della Cooperativa.

Ai fini dell'art. 2521 c.c n. 13, i comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Cooperativa ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

NOMINA DEL PRIMO ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Un consiglio di Amministrazione formato dal Presidente nella persona di LANDI SARA, nominata per tre esercizi sociali, che accetta, e le Sig.re TORCHI ILARIA, BRASA ROBERTA, e BERNARDI MARIACARLA, consigliere, nominate per tre esercizi sociali, che accettano.

La società IL CEDRO DEL LIBANO COOPERATIVA SOCIALE è composta da:

- LANDI SARA, ILARIA TORCHI, BERNARDI MARIACARLA (lavoratrici dipendenti) e MONTI FERUCCIO (lavoro autonomo): soci lavoratori;
- BRASA ROBERTA socia volontaria.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA

L'organizzazione ed il funzionamento della Cooperativa - che, a norma del II° comma dell'art. 2522 cod. civ., adotta le norme della società a responsabilità limitata - sono regolati dallo Statuto che si riporta qui di seguito nella sua integrale stesura:

STATUTO

"IL CEDRO DEL LIBANO COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel Comune di Bologna (BO) la Società Cooperativa denominata **"IL CEDRO DEL LOBANO COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

All'Organo Amministrativo compete altresì la facoltà di deliberare in merito al trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Bologna (BO);

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa, senza alcuna finalità di lucro, basa la propria attività sui principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata, e si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività agricole e connesse, principalmente nel settore della produzione e lavoro e dei servizi, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

I lavoratori persone svantaggiate dovranno essere in misura non inferiore al trenta per cento (30%) dei lavoratori e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91 ed eventuali norme modificative ed integrative.

A tal fine promuove il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale.

Essa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Art. 4 - Oggetto sociale

Al fine di perseguire il proprio scopo istituzionale la Cooperativa potrà esercitare qualsiasi attività imprenditoriale nei settori industriale, artigianale, artistico, commerciale, agricolo, o dei servizi in generale e del lavoro, sia assumendo commesse di lavoro da terzi, sia svolgendole in proprio. Più in particolare potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Trasloco e svuotamento locali in genere
- b) trasporto persone e/o cose con mezzi propri e/o di terzi;
- c) logistica e gestione completa di magazzini per conto terzi in base a contratti di appalto e/o subappalto;
- d) carico e scarico merci e/o magazzinaggio e/o facchinaggio;
- e) Tanatoestetica, preparazione, composizione e vestizione del corpo del caro estinto, allestimento locali per la veglia funebre ed ogni attività accessoria per la dignità del defunto e per l'assistenza ai famigliari.
- f) produzione e commercializzazione di articoli in cuoio, qua-

li accessori di abbigliamento, oggettistica e articoli da regalo;

g) assemblaggio per conto terzi di parti e componenti meccaniche, plastiche ed elettroniche;

h) cartellonistica stradale e vendita di spazi pubblicitari;

i) toelettatura animali, dog e cat sitter, vendita prodotti e accessori per il benessere degli animali;

j) pulizie civili ed industriali in genere e di disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e spurgo, sia pubbliche che private;

k) servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, industriali e sanitari;

l) manutenzione di parchi e giardini e giardinaggio in genere;

m) manutenzione edile specializzata e non;

n) servizio di lavanderia industriale e civile;

o) distribuzione di volantini, depliant, materiale pubblicitario;

p) servizi di digitalizzazione e conservazione documenti, di conversione di documenti audio e video in file di testi, riversamento in formato digitale e su supporti tecnologicamente avanzati di documenti sonori, video, musiche e canzoni conservati in origine su supporti analogici. Noleggio di apparecchi per la conversione ed il riversamento.

q) montaggio di arredamenti;

r) montaggio di impianti industriali e civili;

s) apertura e gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini e depositi necessari per le attività sociali;

t) gestione di attività ludiche e ricreative dilettantistiche e noleggio delle relative strutture;

u) attività di laboratori interni, che coinvolgano persone socialmente svantaggiate, per la produzione e composizione di oggettistica bricolage da destinare alla vendita;

v) lavori di carpenteria e falegnameria;

w) gestione di officine meccaniche per veicoli;

x) installazione, gestione, manutenzione di sistemi energetici;

y) restauro di mobili antichi;

z) agenzia di affari per intermediazione di oggetti usati/nuovi;

aa) organizzazione di corsi professionali per le imprese;

bb) tinteggiatura ed imbiancatura civile ed industriale;

cc) editoria, stampa, copisteria, realizzazione di servizi giornalistici, tipografici e pubblicitari, applicazioni informatiche, cinematografiche, fotografiche, audiovisive, televisive, multimediali;

dd) affittanza di box per deposito di beni, merci, documenti;

ee) movimentazione terra,

ff) installazione, gestione e manutenzione ascensori;

gg) installazione, gestione, manutenzione di impianti elettrici;

ci civili e industriali;

hh) gestione di attività ricreative, gelaterie, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere;

ii) gestione, sorveglianza e custodia di isole ecologiche, attività di recupero di materiali non più utilizzati da privati e aziende, loro restauro, scomposizione e commercializzazione;

jj) servizi cimiteriali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporto e traslazioni di salme e resti mortali, chiusura e riapertura loculi, pulizie e tenuta del verde all'intero dei cimiteri.

kk) acquistare, affittare, ristrutturare, prendere in comodato, gestire in proprio e per conto di Enti e Privati, strutture immobiliari, sia per migliorare le condizioni abitative o lavorative dei soci, sia per metterle a disposizione di soci o terzi, nei modi regolati da leggi e dal regolamento interno, gratuitamente o ad un prezzo calmierato;

ll) gestire e noleggiare videogiochi destinati a luoghi pubblici, aperti al pubblico, a locali anche privati (circoli) finalizzati alle attività ricreative, culturali e sociali;

mm) organizzare attività ed incontri nei settori: commerciale, artistico, ricreativo e sociale, sia per scopi benefici che commerciali;

nn) effettuare la vendita diretta o indiretta o in conto vendita, in spacci o strutture itineranti, di prodotti realizzati in proprio o di terzi, sia nuovi che usati;

oo) attività didattiche proprie o in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, sia in Italia che all'estero. Perseguire lo sviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni e la cultura della solidarietà tra i popoli, avviando programmi, azioni ed interventi di cooperazione e solidarietà internazionale;

pp) promuovere borse di studio;

qq) inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione ecc.);

rr) attività di laboratori didattici e corsi di formazione che coinvolgano anche fasce deboli e persone socialmente svantaggiate;

ss) attività di formazione, in borsa lavoro o tirocinio, di soggetti a bassa contrattualità, finalizzate all'inserimento lavorativo;

tt) per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale;

uu) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo

sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

vv) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussione; dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

ww) svolgere inoltre qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate all'art. 2529 del Codice Civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) **Soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) **Soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;
- 3) **Soci fruitori**, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono, direttamente o indirettamente, dei beni, dei servizi, dei prodotti e delle attività della cooperativa e che ne godono a

vario titolo.

4) **Soci sovventori**, persone fisiche o giuridiche che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, ovvero sostengono economicamente la cooperativa, come meglio precisato al successivo art. 7.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I soci volontari non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza dei soci a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a un anno.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 7 - Soci Sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui l'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 i quali partecipano ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Art. 8 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25, comma 1, punto 2), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinquevirgolazerozero) ciascuna.

Art. 9 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e agli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito n. 1 (un) voto nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale sociale conferito dei soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all' Organo Amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 11 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V - IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico - professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 44 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale e la denominazione, la forma giuridica e la sede legale,
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accerta l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 13 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione,
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni dei soci e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 Perdita delle qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi art. 40 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall' Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che.

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa,
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci e che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 17 Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alle decisioni del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente statuto.

Art. 18 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3, del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 19 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Art. 20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lett. b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, o da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 25,00 (venticinquevirgolazerozero) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dalla riserva legale formata con utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 4) dell'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente al socio acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare le quote della società purché sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 2545 - quinques del Codice Civile e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale, qualora quest'ultima risulti obbligatoria per

legge.

La relazione dell'Organo Amministrativo o la nota integrativa, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperazione, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 per cento;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 92, n. 59, nella misura prevista del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 - Ristorni

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, lett. b) della legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio

stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del Codice Civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno,
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati,
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo,
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 - Assemblee

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 - Funzioni dell'assemblea

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo,
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3 della legge n. 142/2001;
- 8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001;

9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. e), della legge n. 142/2001.

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 - Costituzione e "quorum" deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, a maggioranza assoluta.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della legge n. 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 51% dei soci con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, del Codice civile l'Organo Amministrativo può decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti da 2) a 10) di cui al precedente art. 27 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e

la data della stessa individuato dall'Organo Amministrativo) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Art. 29 - Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio quando le deliberazioni riguardano modifiche statutarie. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il voto segreto non è ammesso.

Art. 30 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, comma 2.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di quindici altri soci aventi diritto di voto. Si applica in quanto compatibile l'art. 2372 del Codice civile.

Art. 31 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri da tre a nove, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

Art. 33 - Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2, del Codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni.

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile.

Art. 36 - Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il comma 3 dell'art. 2389.

Art. 37 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Essi perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Collegio Sindacale

Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 39 - Organo di controllo facoltativo

Quando la nomina del Collegio Sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del Collegio Sindacale o del Revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

Art. 40 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto

diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 41 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Liquidatori

L'assemblea dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c), e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifi-

che che si rendessero necessarie.

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice civile, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tredici fogli per cinquantuno pagine intere e fin qui della cinquantesima, e da me letto ai comparenti, che da me interpellati lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore 17,55.

F.to LANDI Sara

F.to BERNARDI Mariacarla

F.to MONTI Ferruccio

F.to BRASA Roberta

F.to TORCHI Ilaria

F.to Roberto FRASSIA Notaio (segue sigillo)